

## COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 35/47/2012

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel ricorso ritualmente depositato il ricorrente lamenta di avere ingiustamente ricevuto l'avviso di liquidazione per l'imposta suppletiva di registro e relative sanzioni, per l'importo totale di € 214.900,76 notificato in data 31/12/2009 ed emesso in relazione all'atto di compravendita di ramo di azienda tra Unicredit Banca di Roma spa, cedente, e Banca popolare Sant'Angelo Società Cooperativa per Azioni, cessionario, stipulato in data 27/11/2008, notaio Stefania Becelli, rep. 52265/03888.

L'avviso riporta le seguenti motivazioni: "si liquida l'imposta suppletiva ai sensi dell'art. 42 del DPR 131/186, si procede al recupero della normale imposta di registro con aliquota del 3% versata con aliquota dello 0,50% sull'importo di € 8.595.562,00 indicato in atto come cessione di crediti. Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal contribuente sull'applicazione dell'aliquota differenziata dello 0,50, sui crediti ceduti unitamente al complesso aziendale, sulla base di una errata interpretazione dell'art. 23, comma 1 e4 del DPR 131/186. Infatti, il disposto dal quarto comma dell'art. 23 del DPR 131/86 che cita "...ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili, in proporzione al loro rispettivo valore" deve ritenersi riferito al caso in cui siano separatamente negoziati, con autonomi corrispettivi singoli beni del compendio aziendale. Tale evenienza non è riscontrabile nella cessione de quo in quanto si ritiene essere in presenza di una contrattazione unitaria del complesso aziendale, il cui valore, costituente la base imponibile, non esprime pro quota il valore di quei crediti, ma si collega al peso economico dell'insieme. Nella fattispecie in esame, non può infatti ritenersi che il corrispettivo pattuito per i crediti sia stato differenziato (anche se indicato separatamente nel medesimo atto di compravendita). Va fatto notare infatti che l'attribuzione del valore ai crediti compresi nell'azienda di € 8.595.562,00 è puramente formale e non si tratta di un vero e proprio corrispettivo stabilito separatamente, in quanto desunto dalla situazione patrimoniale dell'agenzia ceduta, senza alcuna separata valutazione in merito" cita in ultimo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità con la sentenza della Cassazione n. 7196 del 30 maggio 2000.

Il ricorrente espone come il prezzo complessivamente individuato nell'ammontare pari ad € 10.884.996,00 fosse stato separatamente pattuito nei seguenti corrispettivi distinti

€ 42.767.740 per i crediti

€ 506.220 per le altre attività

€ 10.884.996 per l'avviamento dedotte tutte le passività, ammontanti complessivamente a:

€ 43.273, 960

pertanto era stato determinata la misura del 3% sul valore dell'avviamento e le altre attività al netto delle passività ad esse imputabili e nella misura dello 0,50% con riferimento al valore dei crediti al netto delle passività ad essi imputabili. Il ricorrente ritiene di avere correttamente operato e lamenta l'illegittimità dell'avviso di liquidazione impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 23 del DPR 131/186 e art. 2.

Anche la sentenza della Corte di Cassazione risulta erroneamente citata dall'Ufficio a sostegno del proprio operato poiché la stessa si riferiva ad una situazione diversa, anzi opposta, dove nella cessione "non è stata dedotta e quindi non risulta una distinta pattuizione della cessione dei crediti con separato corrispettivo". Il ricorrente evidenzia inoltre che i corrispettivi trovano puntuale riscontro nelle situazioni patrimoniali allegate all'atto di cessione, quindi non si può certo ritenerle, come invece effettuato dall'Ufficio,

come formali individuazioni prive di contenuto valutativo di merito ma sono impiegate dalla prassi dei trasferimenti d'azienda quale elemento imprescindibile ai fini della formazione del prezzo.

Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e che si dichiari illegittimo e per l'effetto si annulli l'avviso di liquidazione oggetto del presente giudizio.

In data 29/3/2010 si costituisce l'Ufficio sostenendo di avere bene operato nell'emettere l'atto oggetto del presente giudizio, conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. In sede di Pubblica Udienza il ricorrente insiste dettagliatamente ed approfonditamente su quanto esposto in ricorso, l'Ufficio si limita a citare la sentenza n.194/3/11 emessa dalla CTP in relazione al medesimo avviso nei confronti della parte cedente.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è fondato e non può essere accolto. L'avviso è motivato in modo estremamente chiaro: "si liquida l'imposta suppletiva ai sensi dell'art. 42 del DPR 131/86, si procede al recupero della normale imposta di registro con aliquota del 3% versata con aliquota dello 0,50% sull'importo di € 8.595.562,00 indicato in atto come cessione di crediti. Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata dal contribuente sull'applicazione dell'aliquota differenziata dello 0,50, sui crediti ceduti unitamente al complesso aziendale, sulla base di una errata interpretazione dell'art. 23, comma 1 e 4 del DPR 131/86. Infatti, il disposto dal quarto comma dell'art. 23 del DPR 131/86 che cita "... ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili, in proporzione al loro rispettivo valore" deve ritenersi riferito al caso in cui siano separatamente negoziati, con autonomi corrispettivi singoli beni del compendio aziendale. Tale evenienza non è riscontrabile nella cessione de quo in quanto si ritiene essere in presenza di una contrattazione unitaria del complesso aziendale, il cui valore, costituente la base imponibile, non esprime pro quota il valore di quei crediti, ma si collega al peso economico dell'insieme. Nella fattispecie in esame, non può infatti ritenersi che il corrispettivo pattuito per i crediti sia stato differenziato (anche se indicato separatamente nel medesimo atto di compravendita). Va fatto notare infatti che l'attribuzione del valore ai crediti compresi nell'azienda di €8.595.562,00 è puramente formale e non si tratta di un vero e proprio corrispettivo stabilito separatamente, in quanto desunto dalla situazione patrimoniale dell'agenzia ceduta, senza alcuna separata valutazione in merito".

Il ricorrente ha precisato ripetutamente che i singoli corrispettivi erano indicati separatamente, che corrispondevano alla realtà dei fatti così come si poteva e doveva desumere dalla situazione patrimoniale, ma non ha fornito riflessioni e precisazioni, nonché eventuali documentazioni, sulla precisa motivazione che ha portato all'emissione dell'avviso. Infatti l'Ufficio non ha contestato la correttezza delle cifre riportate in atto, né, tanto meno, il fatto che i valori che formano il prezzo complessivo, siano indicati separatamente nell'atto di cessione ma ha evidenziato che si tratta di una individuazione meramente formale evidentemente effettuata per ottenere una riduzione dell'importo della tassazione.

La Commissione ritiene di condividere l'interpretazione dell'art. 23 coordinato con l'art. 51 del DPR 131/86 data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7196/2000 in materia di imposta di registro la cessione di azienda deve essere tassata applicando al suo valore complessivo l'aliquota più elevata tra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, salvo nei casi in cui siano separatamente negoziati, con autonomi corrispettivi, singoli beni del compendio aziendale. Nel caso in esame il tenore del contratto, la modalità di determinazione del corrispettivo inducono a ritenere che i valori dei crediti costituiscano solo un elemento oggettivo, non negoziato che, insieme alle

passività correlate, costituiscono i fattori di un mero elemento di calcolo per giungere a determinare il valore, e quindi il prezzo, del ramo di azienda ceduto. Superando una lettura superficiale del testo del contratto, nessun elemento concreto accredita l'ipotesi del ricorrente per cui i diversi cespiti ceduti costituirebbero l'oggetto di autonome e distinte cessioni, anzi lo stesso ricorrente condivide questa interpretazione dove afferma che i corrispettivi trovano riscontro nelle situazioni patrimoniali allegate all'atto e sono impiegate dalla prassi dei trasferimenti di azienda quale elemento imprescindibile ai fini della formazione del prezzo, vigilato dalla Banca d'Italia, e rappresenta in assoluto la posta più significativa, anzi l'unica determinante di conseguenza l'avviamento calcolato in percentuale sui depositi, dove il corrispettivo non viene contrattato ma calcolato proprio sul valore dei depositi. Se l'azienda è il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, quella universitas ceduta è rappresentata esclusivamente dai depositi relativi agli "sportelli" oggetto del contratto, il cui corrispettivo non era soggetto a determinazione tra le parti contraenti, ed il relativo valore di avviamento, una unitarietà che conduce a ritenere corretta la tassazione unitaria applicata con l'avviso oggetto del presente ricorso. La condanna alle spese segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.500,00